

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 11.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ragione più liquida: il giudice può esaminare un motivo di merito anche in presenza di una questione pregiudiziale

Va confermato il principio per cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

Massime rilevanti

"Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. 12002/14).

Tribunale di Mantova, sentenza del 8.7.2015, n. 699

...omissis...

“Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.”), alla luce dei vizi allegati in atto di citazione (assenza di coibentazione, serramenti privi di taglio termico, sottodimensionamento dell'impianto di riscaldamento e di raffreddamento, imbarcamento del solaio), si deve ritenere che l'azione promossa da parte attrice sia inquadrabile astrattamente sotto la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., posto che i vizi lamentati, qualora esistenti, sarebbero tali da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'immobile, in particolare, per quanto attiene a quelli relativi all'impianto di riscaldamento e di raffreddamento ed all'assenza di coibentazione (cfr. Cass. 11740/2003; Cass. 1081/1995).

Dalla documentazione allegata agli atti risulta pacificamente che il bene oggetto di causa non è più nella disponibilità della Curatela del Fallimento nè della comproprietaria xxxxxxxx., essendo stato venduto a terzo acquirente (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice). Risulta, inoltre, che il bene in sede di stima tecnica nell'ambito della procedura fallimentare è stato stimato in € 540.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto da parte xxxxxxxx in bonis di € 414.500,00.

Detto ciò, in applicazione del criterio della ragione più liquida, come affermatosi recentemente in sede giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 9936/2014: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; Cass. 12002/14: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della

questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”), il Tribunale ritiene di dover esaminare direttamente il merito della controversia.

Tutte le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.

La perizia di stima redatta nella procedura fallimentare ed acquisita nel presente procedimento a norma dell'art. 210 c.c. non ha riscontrato alcun vizio sull'immobile che abbia inciso sul valore dello stesso, stimato in misura ben superiore rispetto al prezzo di acquisto da parte degli attori.

In tale documento il perito estimatore non ha riscontrato i vizi lamentati dagli attori, al contrario, ha affermato che “il bene presenta un'ottima condizione manutentiva, solamente in alcune zone delle pareti in muratura del piano terreno cominciano a manifestarsi piccole tracce di umidità. (xxx) considerate anche le varie impiantistiche installate ed il loro attuale stato conservativo e di funzionamento, oltre che i gradi di finitura di cui l'immobile risulta dotato, xxxl'attestato di certificazione energetica è stato a suo tempo redatto xxxx xxxxx con numero di protocollo xxxxx - 000036/10 e registrato in data 26 febbraio 2010.”.

Appare superfluo, quindi, disporre nuova CTU per accertare l'esistenza dei vizi quando un perito comunque terzo ed estraneo alle parti in causa ha redatto una perizia di stima, dichiarando la sostanziale conformità del progetto edilizio all'opera realizzata, ha valorizzato lo stato manutentivo dell'immobile anche in relazione agli impianti realizzati, compiendo tale accertamento alla presenza del sigxxxxxxx., autore delle lamentele di cui è causa.

L'unica cosa che ha rilevato il perito estimatore, ricollegabile ai vizi lamentati in atto di citazione, è la mancanza di pannelli fotovoltaici, pur indicati nel progetto. L'assenza degli stessi, tuttavia, non può essere addebitabile ai convenuti o ai terzi chiamati, risultando una scelta autonoma degli allora proprietari della casa.

Se ne deduce, quindi, che il consumo elevato di energia elettrica, lamentato dagli attori, è dipeso dall'assenza di impianti di produzione di energia rinnovabile a pompa geotermica e di pannelli fotovoltaici, impianti, questi, che dovevano “contenere il consumo di energia”, come valutato dal perito estimatore e confermato dal perito di fiducia di parte attrice, il quale, nella perizia allegata in atti, ha dichiarato che gli impianti realizzati rappresentano un sistema energeticamente vincente, lamentando la mancata coibentazione dell'involucro edilizio (non rilevata dal perito estimatore) e la scelta di inserire ampie superfici finestrate, elementi questi che, comunque, non hanno determinato una diminuzione del valore dell'immobile.

Appare dunque evidente l'assenza di accertamento dei suddetti vizi.

Ed ancora, non può dirsi rilevante una CTU volta ad accertare se il prezzo di vendita dell'immobile, di € 292.000,00, è stato così fissato in ragione dei suddetti vizi, alla luce del valore del bene stimato. Dovrebbe provarsi, ed era onere dell'attore (non demandabile ad una CTU che avrebbe assunto carattere esplorativo), la sussistenza di un nesso di causalità tra tale differenza (valore bene e prezzo pagato) e la sussistenza dei vizi lamentati, vizi tuttavia non accertati dal perito estimatore e comunque non tali da incidere sul valore del bene stesso, come detto precedentemente.

Nè sussiste la prova che l'acquirente dell'immobile abbia chiesto una diminuzione del prezzo in ragione della sussistenza di tali vizi.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree, anche di quelle spiegate in via subordinata per le medesime considerazioni.

Il Tribunale rileva, infine, l'assenza dei presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In particolare, posto che il primo comma di tale norma prevede un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale addebitabile alla parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, incombe sul soggetto che intende ottenere tale condanna la prova non soltanto dell'elemento soggettivo ma anche dei danni effettivamente subiti e specificamente determinati nel loro ammontare, non essendo sufficiente un'allegazione generica (cfr. Cass. 17902/10; Cass. 9080/2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'esiguità della fase istruttoria e della fase decisoria avvenuta nelle forme più snelle della norma di cui all'art. 281-sexies c.p.c..

Si precisa che le spese processuali sostenute dai terzi chiamati devono essere poste a carico degli attori, in applicazione del principio di causalità della lite, rilevato che la chiamata dei terzi da parte dei convenuti, nonché da parte del terzo chiamato xxxx., spiegata nei confronti della propria assicurazione, si è resa necessaria a fronte della tesi sostenuta dagli attori (cfr. Cass.

25781/2013: "In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, nè valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto."; Cass. 7431/2012: "Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.").

p.q.m.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e di tutti i terzi chiamati che liquida per ciascuno in € 6.800,00 per compensi, oltre ad € 1.383,00 per esborsi in favore dei convenuti, oltre ad € 464,82 per esborsi in favore del terzo chiamato Dxxxxxxx., oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge